



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

composta dagli Ill.mi Magistrati

Luigi Giovanni Lombardo - Presidente -

Mario Bertuzzi - Consigliere -

Giuseppe Fortunato - Consigliere Rel.-

Luca Varrone - Consigliere -

Stefano Oliva - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Oggetto: sanzioni amministrative

R.G.N. 2890/2021

C.C. – 25.2.2022.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2890/2021 R.G., proposto da

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), con

domicilio eletto in (omissis), presso l'avv. (omissis).

-RICORRENTE-

contro

(omissis) rappresentato e difeso dall'avv. (omissis)

e dall'avv. (omissis) con domicilio eletto in (omissis)

-CONTRORICORRENTE-

avverso la sentenza del tribunale di Firenze n. 9884/2019, pubblicata il 23.11.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.2.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con verbale n. V/234208P/2016, la Città Metropolitana di Firenze ha contestato a (omissis) la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. per superamento del limite di velocità.



Il (omissis) ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Firenze, chiedendo l'annullamento del verbale.

Radicatosi il contraddittorio ed esaurita la trattazione, con sentenza n. 1783/2018, il Giudice di Pace ha respinto il ricorso, compensando le spese.

La sentenza, impugnata dall'opponente, il tribunale di Firenze ha riformato la decisione e ha annullato la sanzione, rilevando che gli autovelox possano essere installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, CDS ovvero su singoli tratti individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2, mentre la strada ove era stata consumata l'infrazione non presentava i caratteri della strada extraurbana principale (tipo B), né quelle della strada extraurbana secondaria (Tipo C), mancando una banchina laterale sull'intera lunghezza, per cui, essendo illegittimo l'utilizzo dell'autovelox, la sanzione era stata erroneamente confermata in primo grado.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla Città Metropolitana di Firenze sulla base di tre motivi di ricorso, illustrati con memoria.

(omissis) resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., lamentando che la sentenza abbia erroneamente dichiarato che la strada in questione fosse priva di banchina per tutta la sua lunghezza, mentre le prove avevano fatto inequivocamente emergere la presenza di banchine laterali ancorché di larghezza



variabile, trattandosi quindi di strada extraurbana su cui era consentito l'utilizzo dell'autovelox.

Il motivo è inammissibile.

Nel contestare al tribunale di aver erroneamente ritenuto che la strada ove era stato apposto l'autovelox fosse privo di banchine laterali, il ricorso non si confronta con la ratio della pronuncia, che ha ritenuto preclusiva per la classificazione della strada tra quelle extraurbane di tipo C, non la totale assenza di banchine, ma l'assenza di banchine "*per tutta la lunghezza della strada*", reputando tale condizione indispensabile per ritenere ammissibile la rilevazione della velocità a mezzo autovelox.

Non sussiste inoltre l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, avendo il tribunale esaminato la presenza e le caratteristiche della banchina, trattandosi quindi di punto esplicitamente deciso.

L'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. individua un autonomo vizio della pronuncia che consiste nell'omessa considerazione di un dato accadimento oggettivo risultante dagli atti o dalla sentenza impugnata, ipotesi che non si configura ove il fatto decisivo sia stato comunque esaminato (Cass. s.u. 8053/2014), non potendo la norma neppure invocarsi per sollecitare una diversa interpretazione delle risultanze processuali.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c., per aver la sentenza posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti, non avendo nessuna di esse dimostrato o contestato la presenza della banchina.

Il motivo è inammissibile.

La censura ripropone la questione dell'esistenza della banchina laterale, che in realtà la pronuncia non ha posto in dubbio, avendo



dato invece rilievo alla mancanza di banchine per tutta la lunghezza della strada.

In definitiva, il motivo non si confronta nuovamente con il contenuto della decisione e ne travisa il contenuto, risultando, già sotto tale profilo, del tutto inammissibile.

Le caratteristiche della strada appaiono desunte dall'esame delle foto e dalla nota ^(omissis) prodotto in appello (sentenza pag. 3), restando esclusa la violazione dell'art. 11\5 c.p.c., essendo la pronuncia fondata su elementi la cui rituale acquisizione non è neppure specificamente contestata.

Non è invece configurabile una violazione dell'art. 116 c.p.c., norma che non ha attinenza al modo in cui siano state valutate le prove.

Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ma un errore di fatto eventualmente sindacabile con riferimento all'adeguatezza e logicità della motivazione e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54, D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012.

La violazione dell'art. 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., può essere prospettata in cassazione ove si allegghi che il giudice, nell'esaminare una prova, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", o quando il giudice abbia disatteso il criterio di apprezzamento di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, restando esclusa la possibilità di contestare direttamente - da tale prospettiva - le conclusioni che il giudice abbia



tratto dagli elementi acquisiti al processo (Cass. 11892/2016; Cass. 13960/2014; Cass. 26965/2007).

4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., per aver la sentenza accolto un'eccezione non sollevata dalla parte, che si era lamentata solo dell'impossibilità di classificare la strada come extraurbana di tipo C e non dell'inesistenza della banchina.

Il motivo è inammissibile.

L'opponente aveva lamentato l'illegittimo posizionamento dell'autovelox in relazione alle caratteristiche della strada, profilo quest'ultimo che, essendo indissolubilmente connesso alla classificazione della strada e alle sue caratteristiche oggettive (e alla presenza della banchina), era tema che il tribunale poteva legittimamente esaminare.

Il principio "*tantum devolutum quantum appellatum*" preclude al giudice di appello l'indagine sui punti della sentenza di primo grado non direttamente investiti dal gravame, ma solo in quanto essi non siano compresi nel "*thema decidendum*" neanche per implicito, perché non necessariamente connessi con i temi censurati.

Il giudice di appello può fondare la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi di gravame, costituendone il necessario antecedente logico e giuridico (Cass. 19424/2005; Cass. 26374/2014; Cass. 1377/2016; Cass. 8604/2017).

Il ricorso è quindi inammissibile, con regolazione delle spese, liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo



unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, D.P.R. 115/2002.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 1500,00 per compenso, oltre ad IVA, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.2.2022.

IL PRESIDENTE

Luigi Lombardo

